



Carta di credito e uso indebito: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 08/05/2019

Smarrimento della carta di credito; furto della carta di credito; uso indebito della carta di credito; clonazione della carta di credito; conseguimento del profitto; accettazione del pagamento illecito; prova del comportamento colposo del titolare; custodia della carta di credito.

Quando si configura il reato di indebita utilizzazione di carte di credito? Che succede se



la condotta criminosa è stata posta in essere dal familiare del titolare della **carta di credito**? Per saperne di più sull'**uso indebito** delle carte di credito, leggi le ultime sentenze.

Furto della carta di credito e uso indebito

Il delitto di **furto della carta di credito** concorre con quello di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 12(ora D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9), limitatamente all'ipotesi dell'**indebito utilizzo** del "medesimo documento". Ciò in quanto si tratta di condotte eterogenee sotto l'aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l'**uso indebito**, un presupposto necessario ed indefettibile nell'**impossessamento illegittimo**.

Cassazione penale sez. II, 16/11/2018, n.4160

Carta bancomat clonata: reato di indebita utilizzazione di carte di credito

La **condotta criminosa** dell'agente consistita nel **ricaricare una carta di credito** a sé intestata utilizzando l'altrui **carta bancomat clonata**, deve ritenersi del tutto assimilabile al mero prelievo di denaro presso uno sportello bancomat e, dunque, tale da integrare il reato di **indebita utilizzazione di carte di credito** di cui all'articolo 55, comma 9, del Dlgs 231/2007, potendosi configurare, a tal riguardo, l'illecito utilizzo di una carta bancomat altrui, seppur in versione clonata, al fine di conseguire un indebito profitto.

Tale condotta non può essere, invece, ricondotta a una alterazione di **sistema informatico** o telematico, né all'abusivo intervento sui dati dello stesso, **condotte incriminate** dall'articolo 640-ter del Cp.

Nel caso di specie, il tribunale ha respinto la richiesta della difesa di riqualificare i fatti ai sensi della citata disposizione codicistica, in quanto per l'utilizzo in qualunque modo di una **carta bancomat falsificata** costituente clone è configurabile il diverso reato di indebita utilizzazione di carte di credito.

Tribunale Torino, 22/02/2018, n.260

Carta di credito e uso indebito



Il reato di **furto della carta di credito** o di pagamento concorre con quello di cui all'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (ora, articolo 493-ter del Cp), limitatamente alla ipotesi dell'indebito utilizzo del medesimo **documento**, in quanto si tratta di **condotte eterogenee** sotto l'aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando l'**uso indebito** un presupposto necessario e indefettibile nell'**impossessamento illegittimo**.

Cassazione penale sez. V, 12/01/2018, n.17923

Uso indebito della carta di credito e reato di truffa

L'**indebita utilizzazione**, a fine di **profitto** proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di una **carta di credito** integra il **reato** di cui all'art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non il reato di truffa, che resta assorbito in quanto l'adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si estrinseca l'uso indebito di una carta di credito.

Cassazione penale sez. II, 09/09/2015, n.48044

Reato di indebito utilizzo di carte di credito

In tema di integrazione del reato di **indebito utilizzo di carte di credito** o di pagamento previsto dall'art. 12 d.l. n. 143 del 1991 conv. nella l. n. 197 del 1991, oggi trasfuso nell'art. 55 comma 9 d.lg. n. 231 del 2007, deve ritenersi che l'indebita utilizzazione a fini di **profitto** della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui all'art. 12 citato indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un **danno**, non essendo richiesto dalla norma che la **transazione** giunga a buon fine.

(Confermata la **condanna** nei confronti degli imputati, essendo emerso che gli stessi avevano fatto uso di una **tessera bancomat**, rubata poco prima, per effettuare degli acquisti in un negozio, acquisti non portati a termine, in quanto la carta era risultata bloccata).

Cassazione penale sez. II, 15/11/2012, n.45901

Carta di credito nominativa

Ai fini della **configurabilità del reato** di indebito utilizzo di carte di credito o di



pagamento di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. dalla l. 5 luglio 1991 n. 197 (ora, art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2007 n. 231), nell'ipotesi in cui la carta di credito sia nominativa è evidente che l'indebito utilizzo sussiste tutte le volte che la carta sia usata da chi non ne sia titolare (salvo il consenso dell'avente diritto); mentre, nei casi in cui la **carta** sia **al portatore** (come nell'ipotesi della **carta ricaricabile Viacard**), per la quale la titolarità si acquista con il possesso in **buona fede**, ai sensi dell'art. 1153 c.c., per poter sostenere l'indebito utilizzo occorre la dimostrazione che il soggetto abbia fatto uso della carta con la **consapevolezza** di non esserne titolare.

Cassazione penale sez. II, 04/07/2012, n.26613

Denaro su carta Postepay

In tema di uso indebito di carte di credito, configura il reato previsto dall'art. 55, comma 9, d.lg. n. 231 del 2007, il far convergere **somme di denaro** da diverse carte Postepay di terzi su una propria carta Postepay, ma la sola **attivazione** di quest'ultima non costituisce la prova della responsabilità del concorrente nel reato.

Ufficio Indagini preliminari Torino, 04/06/2012, n.1471

Indebito uso di carta di credito da parte del familiare del titolare

Non è applicabile l'esimente di cui all'art. 649 c.p. (**fatti commessi in danno di congiunti**) al reato di **illecito uso** di una carta di credito (art. 12 del d.l. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in l. 5 luglio 1991 n. 197, successivamente abrogato e trasferito sotto la previsione di cui all'art. 55, comma 9, d.lg. 21 novembre 2007 n. 231), nell'ipotesi in cui la **condotta delittuosa** sia stata posta in essere da un **familiare** (nel caso di specie, il figlio) del **titolare della carta**, stante la natura plurioffensiva del reato "de quo", la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'**ordine pubblico**, economico e della **fede pubblica**, mentre la previsione di cui all'art. 649 c.p. concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica.

Cassazione penale sez. II, 08/04/2011, n.15834

Onere a carico del terzo e pagamento con modalità illecite



Poiché, secondo i principi generali, la colpa non può essere presunta se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed in ogni caso deve essere provata dalla parte che la invoca, nell'ipotesi in cui sia stata esercitata un'**azione di risarcimento**, da parte del titolare di una **carta di credito smarrita**, nei confronti di un terzo per aver illegittimamente accettato il pagamento di un'operazione commerciale mediante l'**illecita utilizzazione** di detta carta da parte di estraneo con relativa falsificazione della firma del suddetto titolare, è a carico di colui che ha accettato il pagamento, vertendosi in tema di **responsabilità extracontrattuale**, che ricade l'onere di provare l'eventuale comportamento colposo del titolare nella *custodia della carta* medesima.

(Nella specie, l'**azione risarcitoria** era stata esperita nei riguardi di una società che aveva accettato l'**illecito pagamento** attraverso l'uso indebito di una carta di credito sottratta; la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza di merito, nella parte in cui aveva addossato alla suddetta società l'onere di provare la colpa del legittimo **titolare della carta** nella custodia di essa).

Cassazione civile sez. III, 19/01/2010, n.694

Conseguimento del profitto con danno altrui

Diversi sono i **beni giuridici protetti** dal reato di cui all'art. 628 c.p. e dal reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lg. 231/2007, in quanto il primo tutela il **patrimonio della persona offesa**, mentre il secondo tutela la fede pubblica in merito all'utilizzo dei **mezzi di pagamento elettronico**.

Si può aggiungere che le due fattispecie hanno anche **oggetto giuridico** ed elementi costitutivi diversi, in quanto mentre elemento oggettivo del reato di rapina è l'**uso di violenza o minaccia** da parte dell'agente al fine di impossessarsi della **cosa mobile altrui** ed il momento consumativo coincide con il conseguimento del **profitto** con altrui danno, elemento oggettivo del reato di cui all'art. 55 citato è l'uso indebito in sé e per sé considerato della **carta di credito altrui** indipendentemente dal conseguimento di un **profitto**.

Corte appello Torino, 03/07/2009

Dati contenuti nella banda magnetica della carta di credito



In tema di uso indebito di **carte di credito contraffatte**, integra la fattispecie in esame la condotta di colui che, quale **cameriere** nel **ristorante** ritenuto punto di compromissione - ovvero l'**esercizio commerciale** presso il quale, effettuato genuinamente l'acquisto, venivano catturati i dati contenuti nella **banda magnetica** della carta di credito poi contraffatta - riceve le carte e, profittando delle **operazioni di pagamento**, utilizzava le autorizzazioni relative ai titoli al fine di clonare ed indebitamente utilizzare le carte medesime.

Tribunale Roma, 16/02/2009

Note:

Autore immagine: carta di credito di [Prostock-studio](#)